

ISTITUZIONE DEL FONDO INTEGRATIVO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
DEL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

ART. _____

(Istituzione del fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale del Ministero della difesa)

1. Dopo l'articolo 614 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:
«Art. 614-bis. Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale del Ministero della difesa – 1. In relazione alla peculiarità del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, che integra le funzioni di difesa e sicurezza assicurate dalle Forze armate, è istituito un fondo integrativo del trattamento economico accessorio destinato all'efficientamento dei servizi e ripartito attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa. La relativa dotazione finanziaria è pari a 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.»
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per il triennio 2017 – 2019, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), del decreto legislativo _____.

RAZIONALE

La norma in esame si inserisce nella prospettiva degli interventi di razionalizzazione del personale civile della Difesa delineati dal "Libro Bianco per la sicurezza nazionale e internazionale" - il cui disegno di legge di attuazione è all'esame delle competenti sedi parlamentari - che, tra l'altro, declina obiettivi di valorizzazione delle professionalità del personale civile e integrazione, nell'ottica di realizzare un sistema sinergico Difesa. Oltre a ciò, occorre tener presente che il predetto personale, a mente della legge 31 dicembre 2012, n. 244, che impone la razionalizzazione delle risorse umane e l'ottimizzazione delle stesse, è chiamato a integrare le funzioni di difesa e sicurezza assicurate dal personale delle Forze armate, anche in contesti di crisi, nel quadro del processo di revisione dello strumento militare in atto.

Non va sottaciuto come, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla richiamata legge, la stessa organizzazione delle Forze armate viene strutturata per essere meglio rispondente alle esigenze della Difesa, anche con specifico riferimento alla definizione delle posizioni organico - funzionali del personale civile del Dicastero, individuate attraverso provvedimenti amministrativi emanati direttamente dai Capi di Stato maggiore di Forza armata.

In buona sostanza, tale personale opera in un contesto normativo caratterizzato da una forte e spiccata peculiarità funzionale a fronte dell'esigenza di garantire l'assolvimento dei compiti operativi e il fine, costituzionalmente previsto, della sicurezza e difesa dello Stato.

Con il presente articolato si intende, quindi, istituire un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile appartenente alle aree funzionali in servizio presso enti del Ministero della difesa al fine di dare un giusto riconoscimento economico a tale componente, a fronte di tale peculiare situazione di impiego, in un quadro di simmetria e complementarietà con il personale militare, essenziali per l'efficienza stessa dello strumento militare.

RELAZIONE TECNICA

La copertura finanziaria, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 pari a 21 milioni di euro, è prevista nell'ambito di una quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b), dell'emanando decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.